

L'Assistente
Alessandro Bonelli



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 23 gennaio 2025 alle ore 18:00 presso la sede dell'associazione in Pistoia Via Panciatichi 11, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione in prima convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art.11, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Proposta di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., e iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);
- 2) Variazione della denominazione sociale;
- 3) Modifica dello statuto associativo;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Maria Rossella Baldi che propone come segretaria verbalizzante la Sig.ra Eleonora Cafissi che accetta.

Sono presenti n. 8 associati su 8 iscritti. È presente il Consiglio Direttivo della associazione al completo nelle persone delle Signore: Maria Rossella Baldi, Laura Baldi e Eleonora Cafissi.

La Presidente rilevato che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata, che sono presenti tutti i soci ed è pertanto validamente costituita in prima convocazione in base a quanto stabilito dallo statuto art. 11, e legittimata a deliberare riguardo l'ordine del giorno in base a quanto stabilito dallo statuto art. 12, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno la Presidente illustra e spiega all'assemblea che si rende opportuno assumere, mediante iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, la qualifica di APS in quanto corrispondente, per caratteristiche, natura e organizzazione, alla nostra realtà associativa.

La Presidente illustra le motivazioni per cui sono necessarie modifiche allo statuto ai fini della conformità alle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Dopo una attenta discussione l'Assemblea approva all'unanimità la proposta della Presidente in merito all'assunzione della qualifica di APS ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. ed incarica la presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Sul secondo punto all'ordine del giorno la Presidente informa l'assemblea, che successivamente all'accoglimento dell'iscrizione nel RUNTS, l'associazione assumerà la denominazione. "Associazione Isole nel sapere APS".

Sul terzo punto all'ordine del giorno la Presidente illustra il percorso statutario di adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. nonché la bozza del nuovo statuto predisposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'Assemblea per l'approvazione.

L'Assemblea, dopo lettura integrale approva all'unanimità il nuovo statuto proposto che viene posto in allegato A del presente verbale.

L'assemblea dei soci conferisce alla Presidente l'incarico di provvedere alla registrazione del nuovo statuto, unitamente al presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al RUNTS nella sezione corrispondente alla categoria APS.

La Presidente viene altresì autorizzata ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per il perfezionamento dell'iscrizione.

Non essendo stati proposti altri argomenti da trattare da parte dei partecipanti l'assemblea si conclude alle ore 19:00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Pistoia 23/01/2025

Segretaria Eleonora Cafissi

Eleonora Cafissi

Presidente Maria Rossella Baldi

Maria Rossella Baldi

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE**COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE****ART. 1) COSTITUZIONE**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione culturale denominata "Isole nel sapere APS".

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Pistoia Via Panciatichi 11 e ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o anche di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha come scopo la promozione e la diffusione della cultura nella sua accezione più ampia, esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.:

i) organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale come quelle di seguito riportate in via indicativa e non esaustiva:

- organizzazione di incontri culturali quali seminari, convegni, mostre, fiere, proiezioni di film, feste, viaggi e visite guidate;
- organizzazione di convegni di studio;
- produzione e distribuzione spettacoli teatrali;
- produzione concerti musicali;
- produzione e distribuzione opere originali video e multimediali;
- produzione e organizzazione mostre d'arte;
- organizzazione e realizzazione corsi di formazione culturale, laboratori culturali e artistici, anche a carattere didattico, anche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzazione e realizzazione corsi di formazione e aggiornamento teorici e pratici;
- attivazione di gruppi di studio e di lavoro;

Handwritten signature

Elonoro Cossu

- organizzazione e erogazione attività di formazione e consulenza;
- produzione, partecipazione e promozione di tutte le attività riferibili alla edizione di libri, riviste cartacee e online;

Per la realizzazione delle proprie attività l'associazione potrà collaborare con altre associazioni culturali, con società e con enti pubblici. Potrà inoltre partecipare a bandi pubblici per ottenere finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle proprie iniziative.

Potrà altresì compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi stabiliti o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 6) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 7) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione che delibererà su tale domanda entro 30 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

C. Leonardi
Cof. SS

ART. 8) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità avviene ogni qualvolta l'associato non provveda al pagamento della quota associativa annuale.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 10) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

ART. 11) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.lgs.117/2017 e s.m.i, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Handwritten signature

Handwritten signature

- Organo di controllo (ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge).

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (lettera, fax o messaggio di posta elettronica) almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del Codice civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

Eleonora Cofissi

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- A. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- C. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta (lettera, fax o messaggio di posta elettronica) almeno tre giorni prima dell'adunanza, indicando l'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze e sue deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e, nel caso di convocazione non formale, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni del consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- A. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- C. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

Handwritten signatures:
 1. *Handwritten signature*
 2. *Colissi*
 3. *Elawno*

- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) SEGRETARIO

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli artt.30 e 31 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., sarà nominato organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30, D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Allo stesso organo di controllo saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 D.lgs.117/2017 e s.m.i.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 1297 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Eleanora Cofss

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale.

ART. 24) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 26) BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del consiglio Direttivo. Il bilancio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 117/2017 e s.m.i., deve essere presentato all'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la sua approvazione, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Handwritten signature

Handwritten signature

al verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 23/01/2025

Il consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 27) RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**ART. 28) SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 29) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI APS

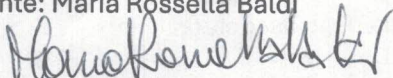
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

DISPOSIZIONI FINALI**ART. 30) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Presidente: Maria Rossella Baldi



Segretaria: Eleonora Cafissi

